

Spett.le      Agenzia ARAN  
                 Roma

Spett.li        OO.SS.  
                 Roma

e p.c.          - agli Organi di stampa  
                 - alle Scuole di ogni ordine e grado

**Oggetto: incostituzionalità nel mancato riconoscimento di qualsiasi agevolazione di carattere assistenziale come buoni pasti, servizi mensa o indennità al personale scolastico.**

Nella dibattuta questione dei buoni pasto e nonostante l'imminente rinnovo della contrattazione collettiva a livello nazionale, mi ero illuso che qualche nota testata giornalistica potesse dare risalto alla profonda ingiustizia perpetrata ai danni di **205.000 lavoratori** (tra personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della Scuola), e ad altri **684.000 docenti**, seppur quest'ultimi toccati in maniera più marginale (si pensi ad esempio, alle sedute fiume durante gli esami di Stato ed a tutti gli impegni, didattici e non, che talvolta eccedono le 6 ore).

In passato questa negata "agevolazione di carattere assistenziale" (così viene definita dalla Corte di Cassazione), poteva effettivamente trovare una qualche giustificazione nell'orario di lavoro tipicamente mattutino, con turni normalmente non superiori alle 6 ore al giorno, sebbene i CCNL prevedessero anche turni fino a 9 ore giornalieri per il personale ATA.

Le aperture pomeridiane delle scuole potevano essere gestite con rotazioni pomeridiane del personale quasi sempre su 6 ore al giorno; tranne rare e temporanee eccezioni, il problema veniva trascurato o, per lo meno, non si poneva più di tanto; diciamo pure "andava bene così" perché la consuetudine rimaneva **pranzare a casa propria a costi contenuti per buona parte dell'anno scolastico.**

Nel frattempo, però, le cose sono cambiate e non poco: i carichi di lavoro e le attività aggiuntive sono aumentati, il personale assente non viene sostituito, in molte scuole l'orario di lavoro ATA, compreso tra le 36 e le 42 ore settimanali, è stato distribuito su 5 giorni anziché 6 a seguito dell'adozione della settimana corta; facendo due conti, la media giornaliera oscilla tra le 7 ore e 12 minuti e le 8 ore e 24 minuti, cioè ben più del limite di 6 ore oltre il quale il legislatore normalmente garantisce vari diritti, solitamente uno, tra mensa, indennità o buono pasto.

Ma vediamo da dove scaturiscono tali diritti, partendo proprio dalla carta fondamentale, cioè **la nostra Costituzione, palesemente violata come nulla fosse:**

(ed è qui che dovremmo lamentarci tutti: possibile mai che giornali, tv, lo stesso Stato tramite l'Aran, i ministeri, i sindacati e gli organismi che giungono periodicamente alla contrattazione, **non rilevin**o questioni di incostituzionalità grandi come **tribù di elefanti** che coinvolgono quasi **900.000 lavoratori italiani** ?)

### **Art. 3 della Costituzione italiana**

Tutti i cittadini **hanno pari dignità sociale** e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica **rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale**, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, **impediscono il pieno sviluppo della persona umana** e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Commento:

**la parità**, come abbiamo visto, viene a mancare, appurato che in altri settori pubblici e privati i lavoratori godono del diritto in questione dagli anni '70 e forse anche prima; e ancora, **manca la parità** perché il lavoratore della scuola, per motivi economici, non ha più il diritto di alimentarsi normalmente al pari di altri cittadini e come avveniva prima che modificassero l'orario di servizio in modo così importante, a meno che non abbia la fortuna di abitare a pochi passi dal luogo di lavoro.

**Gli ostacoli**, di ordine soprattutto economico, **vengono aggiunti anziché rimossi**, considerato che consumare un pasto fuori casa **incide pesantemente sul reddito del lavoratore** con esborsi giornalieri pari o superiori ai 10 euro al giorno (stiamo parlando di importi superiori ai 200 euro mensili).

### **Art. 32 della Costituzione italiana**

**La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.**

*Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.*

Commento:

dov'è la tutela della salute se ad un lavoratore, che non può permettersi di pranzare anche in un locale economico, viene di fatto imposto di consumare pasti qualitativamente e nettamente inferiori a quelli che consumava nella propria dimora ? **Panini portati da casa o digiuno, tutti i giorni lavorativi, credo violino "i limiti imposti dal rispetto della persona umana"**.

### **Art. 36 della Costituzione italiana**

**Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.**

*La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.*

*Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.*

Commento:

nelle scuole dove è stato modificato l'orario di servizio da un giorno ad un altro, senza chiedere niente al personale (nemmeno un parere), i lavoratori si sono trovati davanti a due

strade: o **spendere cifre consistenti del proprio reddito** per pranzare decentemente fuori casa, o spenderle in cibi veloci (alias spazzatura) da bar o supermercato. **La prima soluzione ha un impatto di oltre il 20% sullo stipendio dei Collaboratori scolastici con stipendi da 1.000 euro netti.** Leggermente meglio va ad amministrativi, tecnici e docenti con stipendi più alti, benché fanalini di coda in Europa; **si tratta comunque di alterare equilibri già abbondantemente precarizzati** da tasse, energia e consumi in generale. **Aggiungere ulteriori spese per la sussistenza quotidiana, in modo così disinvolto, viola certamente l'art. 36.**

### **Art. 37 della Costituzione italiana**

*La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.*

*La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.*

*La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.*

Commento:

duole dirlo, ma le donne sono spesso coloro che portano un contributo alla famiglia di gran lunga superiore all'uomo. Turni più lunghi durante la settimana, seppur liberano il sabato, **creano maggiori difficoltà ad adempiere alla "sua essenziale funzione familiare", soprattutto per i motivi economici di cui più sopra. Anche le donne lavoratrici della scuola non hanno "gli stessi diritti" di altri uomini che lavorano in altri comparti.**

### **Art. 53 della Costituzione**

*Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.*

*Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.*

Commento:

la "**loro capacità contributiva**" viene messa a dura prova se di colpo si lasciano disponibili ai lavoratori (con stipendi da 1.000 euro al mese) meno di 800 euro mensili perché oltre 200 se ne vanno in pasti **senza neanche una minima agevolazione fiscale.**

### **Art. 97 della Costituzione**

*Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.*

*I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.*

*Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.*

*Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.*

Commento:

chiudere le scuole un giorno in più a settimana, senza tener conto delle ricadute economiche sui lavoratori, non assicura né **“l'equilibrio dei bilanci”**, né **“la sostenibilità del debito pubblico”**, valutato che chiuderle farà certamente risparmiare i costi di gestione dei plessi, ma **aumenterà il costo, ancor più consistente, del personale per il suo sostentamento.**

Difficile, inoltre, notare **“il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”** se la qualità di vita dei lavoratori coinvolti subirà un peggioramento psicofisico ed economico così drastico. Ma spiego meglio chiedendomi cosa si intende per **“imparzialità dell'amministrazione”**: si tratta di uno dei principi cardine valevoli per la Pubblica Amministrazione che deve porsi nei confronti dei cittadini in maniera **neutrale ed equidistante, svolgendo un'attività scevra da condizionamenti e favoritismi.**

Rimane da capire, allora, dove sia la neutralità e l'equidistanza dell'amministrazione se **si sconvolgono abitudini, economie e stili di vita già modesti dei lavoratori, anche pendolari, creando ulteriori disparità di trattamento con altre categorie di lavoratori talmente evidenti da mettere in imbarazzo chiunque tenti di difendere un simile operato. Non si chiedono certo favoritismi, ma nemmeno penalizzazioni. Si chiede, per l'appunto, imparzialità.**

\*\*\*

Analizzate le evidenze fin qui esposte, chiedo all'Agenzia ARAN ed alle Organizzazioni Sindacali di prendere atto ed in seria considerazione, almeno questa volta, della **manifesta incostituzionalità dei contratti collettivi** finora sottoscritti ignorando quanto considerato,

essendo

**INCOSTITUZIONALE scrivere su un contratto di lavoro che si possa lavorare fino a 42 ore su 5 giorni lavorativi senza prevedere alcuna AGEVOLAZIONE DI CARATTERE ASSISTENZIALE, come già largamente riconosciuta in altre categorie di lavoratori, ed affermata nelle sentenze della Corte di Cassazione n° 31137 del 28/11/2019, n° 22985 del 21/10/2020, n° 32113 del 31/10/2022 e alla recente sentenza n° 23255 del 31/07/2023.**

In caso contrario, appare evidente che i lavoratori saranno costretti ad aprire controversie legali proprio per chiedere il rispetto di quella Costituzione **che le istituzioni, in primis, avrebbero dovuto rispettare già da molto tempo.**

**Invito pertanto i sindacati firmatari a rappresentare questa istanza e, nel caso, ad attivarsi per appoggiare qualsiasi iniziativa legale che tuteli equità e giustizia.**

Certo della Vs comprensione, ringrazio per l'attenzione.

Cecina, 28/06/2024

Distinti saluti.

Danilo Fiore

Cecina (LI)

(uno dei 900.000 lavoratori della scuola)

(tel. 347/4824547 - fioredanilo1@gmail.com)